

# COMUNE DI ARZIGNANO



Provincia di Vicenza  
SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Prot. n. 30511/AM/dc

Li', 10/09/2008

## **ORDINANZA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E DELLE ATTIVITA' PARTICOLARI**

### ***IL SINDACO***

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

**VISTA** la Legge Regionale 21 Settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"

**VISTO** l'art. 18 della Legge Regionale 21 Settembre 2007, n. 29

**RITENUTO** di dover disciplinare il regime degli orari degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

**VISTO CHE** la bozza dell'ordinanza sindacale per la determinazione degli orari degli esercizi e delle attività in parola, è stata trasmessa alle rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

**ACQUISITI** in tal senso, i pareri delle suddetta Associazioni ed Organizzazioni di categoria presenti all'incontro appositamente tenutosi presso la sede municipale in data 31/07/2008 assieme ad altri uffici e Servizi comunali interessati;

**VISTO** il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale approvato con delibera di C.C. n. 14 del 25/03/2002;

**RITENUTO** di dover provveder in merito;

### ***D E T E R M I N A***

Che con decorrenza **01/10/2008** gli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi così come indicati dall' art. 5 della Legge Regionale 21 Settembre 2007 n. 29, e di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio comunale, sono fissati come segue:

**Art. 1**  
**Fascia oraria di apertura**

**1) - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE EFFETTUATA NON CONGIUNTAMENTE AD ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SVAGO:**

L'esercente determina l'orario nella fascia oraria compresa tra le **ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo.**

L'esercizio:

- dovrà effettuare un orario **obbligatorio** di **n. 5 ore giornaliere**;
- potrà effettuare un orario **facoltativo** di massimo **20 ore giornaliere**.

**2) ESERICIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE AD ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SVAGO (CON INTRATTENIMENTO E SVAGO IN FORMA NON PREVALENTE)**

L'esercente determina l'orario nella fascia oraria compresa tra le **ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo.**

L'esercizio:

- dovrà effettuare un orario **obbligatorio** minimo di **n. 5 ore giornaliere**;
- potrà effettuare un orario **facoltativo** di massimo **13 ore giornaliere**.

**3) SALE DA BALLO, LOCALI NOTTURNI E LOCALI SIMILARI CON INTRATTENIMENTO E SVAGO PREVALENTI:**

L'esercente determina l'orario nella fascia oraria compresa tra le **ore 15 pomeridiane e le ore 4 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22**, l'esercizio:

- dovrà effettuare un orario **obbligatorio minimo di 5 ore giornaliere**;
- potrà effettuare un orario **facoltativo di massimo 12 ore giornaliere**.

E' concessa, previa presentazione di apposita istanza, l'effettuazione della musica e dei pubblici spettacoli e trattenimenti fino alla chiusura dell'esercizio pubblico.

**4) SALE DA GIOCO:**

nella fascia oraria compresa tra le **ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo.**

L'esercizio dovrà effettuare un orario minimo **obbligatorio di n. 5 ore giornaliere**.

**5) ATTIVITA' PARTICOLARI:** (artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, gelaterie, gastronomie, Kebab, rosticcerie e pasticcerie commerciali, pizzerie d'asporto, nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande): nella fascia oraria compresa tra le **ore 6 antimeridiane e le ore 24**, l'esercizio:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di n. 5 ore giornaliere**;
- potrà effettuare un orario facoltativo di massimo **18 ore giornaliere**.

**Se le attività di cui sopra sono esercitate congiuntamente ad attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.**

**6) ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

nella fascia oraria compresa tra le **ore 6.00 antimeridiane e le ore 24**, l'esercizio:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di n. 5 ore giornaliere**;
- potrà effettuare un orario facoltativo di massimo **18 ore giornaliere**.

**7) ASSOCIAZIONI E CIRCOLI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 4 DELLA L.R. 21/09/2007 n. 29, che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.**

**Determinano l'orario nella fascia oraria compresa tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo.**

#### **Art. 2**

##### **Proroga dell'orario di chiusura**

Gli esercizi di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'art. 18 della Legge Regionale ad apertura anche notturna possono essere autorizzati dal comune, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale, a prorogare la chiusura fino alle **ore 4** del giorno successivo.

Gli esercizi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18 comma 1 della L.R. ad apertura anche notturna già in attività alla data di entrata in vigore della L.R., possono mantenere l'orario di chiusura già legittimamente adottato prima dell'entrata in vigore della Legge stessa.

#### **Art. 3**

##### **Deroga per particolari periodi ed occasioni**

**A) L'orario di chiusura degli esercizi di cui all'art. 1 della presente ordinanza è protratto fino alle ore 4 dopo la mezzanotte nel seguente periodo:**

**- dal 1 al 6 gennaio compreso di ogni anno; e nelle seguenti ulteriori 15 giornate per ciascun anno solare:**

- 1) Giovedì 05 gennaio**
- 2) Martedì 21 febbraio (Ultimo giorno di carnevale);**
- 3) Giovedì 8 marzo (Festa della donna)**
- 4) Martedì 24 aprile ;**
- 5) lunedì 30 aprile;**
- 6) 4 serate legate alla manifestazione Arzignano Estate Festival o Altre manifestazioni;**
- 7) venerdì 1 giugno;**
- 8) martedì 14 agosto;**
- 9) venerdì 07 settembre**
- 10) mercoledì 31 ottobre;**
- 11) venerdì 7 dicembre;**
- 12) lunedì 24 dicembre;**

Nei giorni 31 dicembre e 1° gennaio anno successivo si applicano le limitazioni orarie di cui alla presente ordinanza.

Entro il mese di Dicembre di ciascun anno solare, il Comune provvederà a convocare le Associazione ed Organizzazioni di categoria, per l'eventuale modifica e/o aggiornamento se necessario del suddetto calendario con l'emanazione di apposito provvedimento dirigenziale.

#### **Art. 4**

##### **Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche**

Salvo quanto previsto dall'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il Sindaco può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari

per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui all'art. 18, comma 1 della L.R.

## **Art. 5**

### **Orario degli esercizi misti**

Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti di cui all'art. 9, comma 1, lettera f), autorizzati in deroga ai piani comunali di settore, osservano l'orario dell'impianto cui sono annessi.

## **Art. 6**

### **Particolari ambiti di applicazione**

L'attività di somministrazione svolta al domicilio del consumatore e nei laboratori di ristorazione di cui all'art. 9 comma 1 lett. i) della L.R., si deve svolgere nella fascia oraria tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo con orario minimo obbligatorio di 5 ore giornaliere e facoltativo di massimo 20 ore giornaliere. A tali attività non si applicano le norme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 della L.R.

In caso di affidamento in gestione di uno o più reparti ai sensi dell'art. 16 della L.R., il gestore osserva l'orario dell'esercizio di somministrazione al quale il reparto è annesso.

Negli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno di stazioni ferroviarie, marittime e di autolinee, di aeroporti e di autoporti è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito dall'art. 18 della L.R.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all'interno dell'area di mercati ortofrutticoli od ittici all'ingrosso o alla produzione o comunque situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l'attività del mercato, possono essere autorizzati dal Comune ad anticipare l'apertura in corrispondenza agli orari del mercato stesso, osservando comunque l'orario massimo di attività di cui all'art. 18, comma 3 lettera a) della L.R. , senza possibilità di proroga dell'orario di chiusura.

Le disposizioni di cui all'art. 18 della L.R. non si applicano:

- nei mezzi di trasporto pubblico e nelle mense aziendali;
- nei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'art. 2 comma 3 della L.R.;
- nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- negli esercizi annessi a strutture ricettive relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

## **Art. 7**

## **Scelta dell'orario e comunicazione al Comune**

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.

L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago di cui all'art. 18 comma 1 lettera b) della L.R.

La scelta dell'orario deve essere comunicata al comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.

L'esercente osserva l'orario prescelto; l'eventuale modifica dell'orario di apertura e di chiusura è previamente comunicata al comune.

Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, il comune, con la procedura prevista dall'art. 18, comma 1 della L.R., può modificare l'orario scelto dall'esercente.

All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui all'art. 31 della L.R.

L'esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell'orario di chiusura.

### **Art. 8**

#### **Deroghe generali all'orario minimo**

E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e, quando l'esercente ha scelto un orario continuativo di almeno dieci ore, di effettuare la chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago di cui all'art. 18 comma 1 lettera b) della L.R.

L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.

### **Art. 9**

#### **Sospensione dell'attività**

In caso di sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni, il titolare deve darne notizia al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.

La sospensione dell'attività per periodi inferiori ai trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

### **Art. 10**

#### **Chiusura settimanale e ferie**

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni la chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.

La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede.

Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una diversa scelta, vale quanto prescelto dal precedente titolare.

L'esercente osserva il giorno o i giorni ovvero la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti; l'eventuale modifica è previamente comunicata al comune.

Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il comune può predisporre annualmente, anche per ciascuna delle zone in cui è eventualmente ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 18 comma 1 della L.R., programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica, un adeguato numero di esercizi aperti.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

## **Art. 11 Cartello Orario**

E' fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al comune, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.

Non sono tenuti a ulteriori comunicazioni al comune gli esercenti che alla data in vigore della L.R., adottino i medesimi orari di apertura già comunicati sulla base della norma previgente e tali orari risultino compatibili con quanto previsto dalla presente ordinanza.

## **Art. 12 Attività accessorie**

Fermo restando il rispetto della normativa vigente, le autorizzazioni di cui all'art. 8 comma 1 della L.R., abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora ed immagini all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Le autorizzazioni di cui sopra abilitano, altresì, alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto d'ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.

E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle in materia di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione incendi e di tutela dell'inquinamento acustico. In quest'ultimo caso l'esercente dovrà rispettare i limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, approvato con Deliberazione di .C.C. n. 14 del 25/03/2002 al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica.

L'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora ed immagini all'interno dei locali, effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali (karaoke, musica dal vivo, concertini ed altro) sono consentiti fino alle ore 24.00.

Gli esercenti dei pubblici esercizi possono richiedere estensioni dell'orario delle attività di cui sopra fino alle ore **2.00** dopo la mezzanotte in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica e comunque in assenza di precedenti e rilevanti lamentele da parte della cittadinanza, quando sia stato riscontrato, per queste ultime, da parte degli organi di vigilanza il disturbo della quiete pubblica.

Tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele e comunque possono essere revocate in caso di accertato disturbo della quiete pubblica.

Il titolare di autorizzazione, per l'attività di esercizio pubblico, ha l'obbligo di garantire, affinché gli avventori non disturbino, (mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone). Inoltre, il titolare di autorizzazione dovrà garantire il rispetto delle seguenti condizioni in maniera tale che l'attività del suo esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della viabilità della zona:

1. - che sia utilizzato proprio personale, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, che assicuri un adeguato servizio, all'interno dell'esercizio e delle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività, a prevenire la sosta abusiva delle auto e delle moto e, in generale, i disagi ai cittadini dovuti alla chiusura delle portiere degli autoveicoli e dal vociare degli avventori, richiedendo, se necessario l'intervento delle forze di Polizia.

2. - che si prevenano ed eliminino gli inconvenienti derivanti dall'intralcio dei veicoli, al traffico ed alla circolazione stradale e dei pedoni, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati.

Nel caso di reiterati accertamenti di situazioni di disturbo, arrecati dagli avventori, ivi compreso il caso in cui lo stesso non è addebitabile a responsabilità soggettive del gestore/esercente, può essere adottata ordinanza sindacale di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.

### **Art. 13 Pubblicità dei prezzi**

1. - Gli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre il prezzo delle consumazioni, con l'indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo, in modo chiaro, ben leggibile e visibile al pubblico anche dall'esterno durante l'orario di apertura, mediante l'utilizzo di un cartello, listino o altre idonee modalità.

2. - Gli esercizi che somministrano pasti, formati da una o più portate, sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti il menù, con l'elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati. Il menù dovrà precisare altresì se gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati. Analogo menù dovrà essere esposto all'esterno dell'esercizio durante l'orario di apertura.

3. - Quando nell'ambito dell'attività di somministrazione, è effettuato il servizio all'esterno dell'esercizio, i prezzi dovranno essere resi noti al cliente tramite l'esposizione, all'esterno dei locali, del listino o con la messa a disposizione del menù.

4. - Eventuali maggiorazioni dei prezzi esposti per le singole consumazioni, dovute a particolari servizi, sono comunicati al pubblico attraverso i listini e i menù di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. – Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio.

**Art. 14**  
**Disposizioni abrogate**

Tutte le disposizioni in materia di orari e chiusure settimanali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande precedentemente emanate nel territorio comunale sono abrogate.

**IL SINDACO**  
**F.to Giorgio Gentilin**